



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## **DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA SERV. ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

**N°159 del 30/09/2020 registro generale**

**N.90 del Servizio**

**Oggetto:**

**SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNO PORTATORE DI  
HANDICAP DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 18.4.2016, N. 50 E S.M.I.**

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di settembre nel proprio ufficio.

Determina N°159 del 30/09/2020

Oggetto : SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.4.2016, N. 50 E S.M.I.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che è stata confermata dalla famiglia, supportata dall'assistente sociale del Consorzio Socio Assistenziale, anche per il corrente anno scolastico la necessità di poter usufruire del servizio di trasporto per la figlia minore portatrice di handicap che frequenterà la scuola secondaria di primo grado;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 28 luglio 2015 è stato approvato l'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92 predisposto d'intesa tra la Città Metropolitana di Torino, i Comuni del Territorio, le Unioni Montane Valle Susa, Alta Valle Susa, Comuni Olimpici Via Lattea, Val Sangone, la Comunità Montana del Pinerolese e di Perosa Argentina, il Consorzio dei Servizi Socio assistenziali Valle di Susa, l'A.S.L. TO 3 e gli Istituti Scolastici e che lo stesso è stato debitamente sottoscritto;

**Visto** il punto 5.5. che specifica gli impegni a carico dei Comuni firmatari e che tra questi alla lettera d) è prevista l'organizzazione del trasporto speciale a favore degli alunni disabili che frequentano il sistema di istruzione pubblico;

**Dato atto** che il suddetto Accordo ancorché scaduto rimane in vigore fino alla sottoscrizione di quello nuovo (art. 8, comma 2);

**Visto** il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- l'art. 37 c. 1, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

**Rilevato** che l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di Bilancio 2019) prevede l'innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00 modificando l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e stabilendo quindi che "le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (...)";

**Viste** le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

**Richiamato** l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del Dlgs n. 50/2016 che prevede:

- le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
- prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 può avvenire tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisti su mercati elettronici;

**Precisato** che il servizio specifico è particolarmente delicato poiché rivolto ad una fascia di utenti che richiede particolare attenzione e cura, di doversi provvedere mediante ricorso a mezzi adeguati e a personale formato e competente;

**Posto** inoltre che, alla luce delle specifiche della prestazione di cui trattasi e vista la spesa inferiore comunque a € 5.000,00, non si rende pertanto obbligatorio il ricorso al mercato Mepa;

**Visto** il preventivo di spesa acquisito dagli uffici in data 23.9.2020 e formulato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa con sede in Corso Stati Uniti n. 5 - Partita Iva 11053020019 che per il servizio in oggetto propone l’applicazione di una spesa mensile pari a € 100,00 per i 5 giorni della settimana (viaggio di andata e ritorno casa scuola e accompagnamento all’interno dell’edificio scolastico) per l’intero anno scolastico;

**Rilevato** che la Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa è in possesso dei requisiti tecnici atti a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;

**Considerato** che la presente riveste carattere di indispensabilità per garantire l’espletamento delle funzioni e attività demandate al Comune;

**Ritenuto** che tale servizio risulta pienamente rispondente alle esigenze dell’Ufficio e che l’importo risulta congruo rispetto alla qualità e caratteristiche offerte;

**Rilevato** che la ditta in menzione è in possesso dei requisiti tecnici atti a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;

**Atteso** che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z5C2E91994;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni:

- ✓ di C.C. n. 21 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2021-2022;
- ✓ G.C n. 82 del 29/09/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo del 18.06.2016 n. 50;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso;

**D E T E R M I N A**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di affidare alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa con sede in Corso Stati Uniti n. 5 - P.Iva 11053020019, l'effettuazione del servizio di trasporto di un alunno disabile indicato al n. 11649 della famiglia anagrafica con idoneo mezzo nel percorso dalla propria abitazione alla scuola secondaria di primo grado e ritorno per l'anno scolastico 2020/2021 per un costo totale di € 900,00 così come meglio descritto nella parte narrativa.
3. Di imputare la spesa complessiva come segue:

<b>Importo</b>	<b>Missione</b>	<b>Progr.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macroagr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Rif Bilancio</b>
€ 300,00	04	06	1	103	1900/4/2	2020
€ 600,00	04	06	1	103	1900/4/2	2021

4. Di dare atto che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per il servizio in oggetto è stato rilasciato il CIG n. Z5C2E91994.
5. Di precisare che:
  - la società, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136;
  - tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
  - ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero a decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al citato DPR 62/2013 che si intendono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della P.A.
6. Di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
7. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e durc regolare.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Firmato Digitalmente**

**EMANUELA PESANDO**